



Comune di San Giuliano Milanese  
Codice Ente 11083

C.C. N. 51 del 30.06.2010

ORIGINALE

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA – MODIFICHE AGLI ARTT. 79 ED 80 – APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		1. Luigia Greco		X	17. Oscar Loqoteta
X		2. Lucia Salvato	X		18. Diego Armando Scanzano
X		3. Maria Morena Lucà		X	19. Carmine Di Pasca
X		4. Roberto Salvatore Licciardo	X		20. Emanuele Patti
X		5. Paolo Anelli	X		21. Corrado Biondino
X		6. Simone Greco		X	22. Marco Segala
X		7. Alessandro Lorenzano		X	23. Daniele Castelgrande
X		8. Carmine Scorziello	X		24. Alfio Catania
X		9. Mario Oro		X	25. Maurizio Broccanello
X		10. Maria Cristina Tosi		X	26. Stefano Dornetti
X		11. Rosario Zannone		X	27. Roberto Curcio
	X	12. Nicoletta Borla		Dimiss.	28. Fabio Dell'Acqua
	X	13. Danilo Rolando Garbetta	X		29. Giovanna Bugada
X		14. Marco Toni		X	30. Sergio Morelli
X		15. Davide Alessio Barbieri	X		31. Francesco Marchini
X		16. Raffaella Milesi			

**Totale Presenti:** 20

**Totale Assenti:** 10

Sono presenti gli Assessori: MERCANTI – CARDELLA – ROSSI -

Assiste il Segretario Generale D.ssa Nicolina BASTA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Rosario ZANNONE nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 24.9.1999, esecutiva, è stato disposto di approvare il Regolamento di Polizia Mortuaria;

Che con successive deliberazioni n.89/1999, n.21/2000, n.55/2000 e n.29/2005 sono state apportate modifiche al regolamento di cui trattasi;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari n. 29 in data 26.06.2009 con la quale sono state proposte le seguenti modifiche al regolamento di polizia mortuaria:

- art.79 - Modalità di concessione;
- art.80 – Uso delle sepolture private;

Considerato che:

- la modifica all'art.79 è stata proposta al fine di consentire la libera scelta e la concessione *ante mortem* di loculi posti in ultima fila rispondente all'opportunità di agevolare coloro che intendono chiedere, in assenza di familiari viventi, di poter essere tumulati vicini ai propri cari e facilitando nel contempo all'Azienda la regolamentare concessione di sepolture in posizione poco ambita e da sempre fronte di criticità
- la modifica all'art.80 è stata proposta per l'ampliamento dell'uso delle sepolture private nei limiti della capienza prevista, al fine di favorire maggiormente l'utilizzo degli spazi ed incentivare la cremazione;

Ritenuto opportuno accogliere la proposta di cui sopra modificando gli articoli 79 ed 80 del regolamento di polizia mortuaria; contenute negli allegati al presente atto deliberativo;

Atteso che sull'argomento sono stati presentati n. 1 emendamento da parte del PDL e n. 1 emendamento da parte di Sinistra Ecologia e Libertà e che gli stessi (allegati) posti in votazione hanno ottenuto il seguente risultato:

- emendamento PDL: voti favorevoli 8, contrari 15 su 23 Consiglieri presenti (essendo entrati Curcio, Dornetti e Morelli) – RESPINTO
- emendamento Sinistra Ecologia e Libertà: voti favorevoli 8, contrari 15 – RESPINTO

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato così come previsto dall'art.49, I° comma, del Dlgs.267/2000;

Il Presidente pone in votazione la modifica all'art.79 - Modalità di concessione -del regolamento di polizia mortuaria che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 23  
Consiglieri votanti: 23  
Voti favorevoli: 11  
Voti contrari: 9  
Astenuiti: 3 (Tosi, Barbieri e Milesi)

Viene posta in votazione la modifica all'art.80 – Uso delle sepolture private – del regolamento di polizia mortuaria che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 23  
Consiglieri votanti: 23  
Voti favorevoli: 18  
Voti contrari: 5 (PDL e Lega Nord)  
Astenuiti: 0

Quindi, Il Consiglio Comunale

### **DELIBERA**

di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le modifiche all'art.79 ed 80 del Regolamento di Polizia Mortuaria, come risultanti dagli allegati al presente atto deliberativo.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30.06.2010  
N° 51**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA – MODIFICHE AGLI ARTT. 79 ED 80 –  
APPROVAZIONE.**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/00**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

San Giuliano Milanese, li 25 marzo 2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to D.ssa Nicolina BASTA

**"Testo vigente"**

**ARTICOLO 79**  
**Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 77, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne. Non è ammessa pertanto la concessione di loculi per la prima tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.  
Deroga è ammessa per l'assegnazione delle nicchie per urne cinerarie posizionate oltre la quinta fila dei manufatti appositamente individuati nelle aree cimiteriali cittadine. Esse potranno essere concesse a libera scelta del richiedente in base alle disponibilità, anche *ante mortem*, per tumulazione delle ceneri del concessionario, del coniuge ovvero del convivente *more uxorio* e dei discendenti di primo grado che abbiano optato per la cremazione.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili numerate a partire dal basso verso l'alto di ciascuna fila osservando come criterio la priorità di data nella presentazione delle richieste di concessione: deroga è ammessa per le richieste di assegnazione di loculi disponibili in ultima fila. Le sepolture liberatesi a seguito di regolare rinuncia del concessionario, in qualunque lotto del cimitero, entrano in ordine di assegnazione prioritaria, al fine di evitare il formarsi di spazi vuoti, seguendo l'ordine numerico del loculo resosi disponibile e/o quello alfabetico del lotto o sezione.
3. Il parente di primo grado del defunto, ovvero il convivente "more uxorio", ha diritto a scegliere il loculo o l'ossario/cinerario più idoneo tra quelli disponibili, in deroga a quanto previsto al comma precedente, nei seguenti casi:
  - a) se è riconosciuto gravemente invalido (grado di invalidità superiore al 50%) da parte della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo;
  - b) se ha superato il 76° anno di età al momento della richiesta.
4. Il diritto di sepoltura di cui al primo comma, non può essere trasferito a terzi ma solamente retrocesso all'ASF secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. E' consentita la contestuale assegnazione di un loculo susseguente per la traslazione di salma di ascendente, discendente od affine proveniente da altra sepoltura.
6. In attesa dell'edificazione nei cimiteri cittadini di manufatti destinati ad accogliere le ceneri dei defunti cremati, è assegnata alla Giunta Comunale la facoltà di individuare, fra le cellette ossario esistenti o di nuova costruzione, un'area specificatamente destinata ad accogliere le ceneri. Tale area è individuata ad una altezza da terra che ne garantisca la facile accessibilità da parte dei dolenti.
7. I parenti dei defunti cremati, se già collocati in altra celletta in uno dei cimiteri cittadini, possono chiedere la traslazione delle ceneri nell'area individuata ai sensi del precedente comma.
8. La concessione dei permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 4 lett. b) dell'art.77, è data in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
9. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
10. Per la concessione, in caso di ampliamento cimiteriale e dopo l'approvazione del relativo progetto, è data facoltà all'ASF di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente, per le concessioni di manufatti cimiteriali.
11. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
12. In caso di indisponibilità di manufatti e di tombe di famiglia le richieste avranno evasione negativa e non costituiscono titolo di priorità per future assegnazioni.
13. Le tariffe di concessione (loculi, ossari, cinerari) di cui all'allegata tabella A raddoppiano per i defunti non residenti nel Comune, ad esclusione:
  - a) dei ricoverati nelle Case di riposo che hanno dovuto trasferire presso le stesse la residenza;
  - b) di coloro che hanno avuto la residenza nel Comune, ma sono stati costretti per motivi di salute a trasferirsi presso parenti o terzi;
  - c) di coloro che abbiano inoltrato richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune, in attesa del perfezionamento della pratica.

14. In caso di mancata accettazione del loculo assegnato secondo i criteri definiti nel presente articolo, non sarà più possibile fare richiesta di assegnazione di una analoga sepoltura per lo stesso defunto.

16. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.

## “Nuovo Testo”

### ARTICOLO 79

#### Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 77, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne. Non è ammessa pertanto la concessione di loculi per la prima tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

**In deroga è ammessa la concessione “ante mortem”:**

a) delle nicchie per urne cinerarie posizionate oltre la quinta fila dei manufatti appositamente individuati nelle aree cimiteriali cittadine. Esse potranno essere concesse a libera scelta del richiedente, in base alle disponibilità, per tumulazione delle ceneri del concessionario, del coniuge ovvero del convivente *more uxorio* e dei discendenti di primo grado che abbiano optato per la cremazione;

b) di loculi in ultima fila purché le persone, ancora in vita, cui sono destinati, all'atto della richiesta siano residenti nel Comune di San Giuliano Milanese.

**La decorrenza dei termini di durata, come previsto dal quarto comma dell'art. 78, coincide con la data di emissione del documento contabile da parte dell'ASF.**

2. L'assegnazione, per la sepoltura individuale prevista dal primo comma, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili numerate a partire dal basso verso l'alto di ciascuna fila osservando come criterio la priorità di data nella presentazione delle richieste di concessione: deroga è ammessa per le richieste di assegnazione di loculi disponibili in ultima fila. Le sepolture liberatesi a seguito di regolare rinuncia del concessionario, in qualunque lotto del cimitero, entrano in ordine di assegnazione prioritaria, al fine di evitare il formarsi di spazi vuoti, seguendo l'ordine numerico del loculo resosi disponibile e/o quello alfabetico del lotto o sezione.

3. Il parente di primo grado del defunto, ovvero il convivente “*more uxorio*”, ha diritto a scegliere il loculo o l'ossario/cinerario più idoneo tra quelli disponibili, in deroga a quanto previsto al comma precedente, nei seguenti casi:

a) se è riconosciuto gravemente invalido (grado di invalidità superiore al 50%) da parte della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo;

b) se ha superato il 76° anno di età al momento della richiesta.

4. Il diritto di sepoltura di cui al primo comma, non può essere trasferito a terzi ma solamente retrocesso all'ASF secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

5. E' consentita la contestuale assegnazione di un loculo susseguente, **sempre verso l'alto salvo i casi previsti dal terzo comma**, per la traslazione di salma di ascendente, discendente od affine proveniente da altra sepoltura.

6. In attesa dell'edificazione nei cimiteri cittadini di manufatti destinati ad accogliere le ceneri dei defunti cremati, è assegnata alla Giunta Comunale la facoltà di individuare, fra le cellette ossario esistenti o di nuova costruzione, un'area specificatamente destinata ad accogliere le ceneri. Tale area è individuata ad una altezza da terra che ne garantisca la facile accessibilità da parte dei dolenti.

7. I parenti dei defunti cremati, se già collocati in altra celletta in uno dei cimiteri cittadini, possono chiedere la traslazione delle ceneri nell'area individuata ai sensi del precedente comma.

8. La concessione dei permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 4 lett. b) dell'art.77, è data in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

9. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

10. Per la concessione, in caso di ampliamento cimiteriale e dopo l'approvazione del relativo progetto, è data facoltà all'ASF di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente, per le concessioni di manufatti cimiteriali.

11. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
12. In caso di indisponibilità di manufatti e di tombe di famiglia le richieste avranno evasione negativa e non costituiscono titolo di priorità per future assegnazioni.
13. Le tariffe di concessione (loculi, ossari, cinerari) di cui all'allegata tabella A raddoppiano per i defunti non residenti nel Comune, ad esclusione:
  - d) dei ricoverati nelle Case di riposo che hanno dovuto trasferire presso le stesse la residenza;
  - e) di coloro che hanno avuto la residenza nel Comune, ma sono stati costretti per motivi di salute a trasferirsi presso parenti o terzi;
  - f) di coloro che abbiano inoltrato richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune, in attesa del perfezionamento della pratica.
14. In caso di mancata accettazione del loculo assegnato secondo i criteri definiti nel presente articolo, non sarà più possibile fare richiesta di assegnazione di una analoga sepoltura per lo stesso defunto.
15. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.

**"Testo vigente"**

**ARTICOLO 80**  
**Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art.78 il diritto alle sepolture private in cappelle o tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario ( corporazione, istituto, ecc. ), fino al completamento della capienza del sepolcro salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'art.93 del D.P.R. 10/9/90 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterale, ampliata agli affini fino al 4° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea diretta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/68 n.15, da presentare all'ufficio competente che, qualora ricadano gli estremi suddetti, darà il nulla osta.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/68 n.15 del fondatore del sepolcro depositata presso gli uffici dei Servizi cimiteriali prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Il diritto di sepoltura privata concesso dall'ASF non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. Nei loculi, nelle tombe individuali e di famiglia è permesso collocare una cassetta di resti mortali di cui all'art.36 del D.P.R. 285/90 , o un'urna di ceneri di cui all'art.80 dello stesso D.P.R. di un avente diritto all'interno di ogni posto salma dietro corresponsione del diritto di concessione definito in tariffa.
11. Ove vi fosse posto le urne cinerarie o le cassette resti di marito e moglie, ovvero conviventi *more uxorio*, potranno essere collocate nello stesso ossarietti, dietro corresponsione del diritto di concessione definito in tariffa.
12. Nelle tombe di collettività a sistema di tumulazione potranno essere destinati uno o più posti salma, da indicare in sede di presentazione di progetto e/o di stipula della concessione, per la collocazione di cassette resti o urne cinerarie nel limite massimo di quattro per posto salma.



"Nuovo testo"

**ARTICOLO 80**  
**Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art.78 il diritto alle sepolture private in cappelle o tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario ( corporazione, istituto, ecc. ), fino al completamento della capienza del sepolcro salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'art.93 del D.P.R. 10/9/90 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterale, ampliata agli affini fino al 4° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea diretta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/68 n.15, da presentare all'ufficio competente che, qualora ricadano gli estremi suddetti, darà il nulla osta.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/68 n.15 del fondatore del sepolcro depositata presso gli uffici dei Servizi cimiteriali prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Il diritto di sepoltura privata concesso dall'ASF non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. **Ove vi fosse posto nei limiti della capienza** nei loculi, nelle tombe individuali e di famiglia è permesso collocare **due** cassette di resti mortali di cui all'art.36 del D.P.R. 285/90, o ~~un'urna~~ di ceneri di cui all'art.80 dello stesso D.P.R., di un avente diritto, all'interno di ogni posto salma dietro corresponsione del diritto di concessione definito in tariffa.
11. ~~Ove vi fosse posto le urne cinerarie o le cassette resti di marito e moglie, ovvero conviventi *more uxorio*, potranno essere collocate nello stesso ossarietti, dietro corresponsione del diritto di concessione definito in tariffa.~~
11. Nelle tombe di collettività a sistema di tumulazione potranno essere destinati uno o più posti salma, ~~da indicare in sede di presentazione di progetto e/o di stipula della concessione su richiesta del concessionario~~, per la collocazione di cassette resti o urne cinerarie nel limite della capienza del posto salma.